

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PASQUALE, PAGLIARANI, Malfatti Francesco, Amendola Pietro

Presentata il 22 gennaio 1965

Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — con apposita circolare dell'11 maggio 1963, accogliendo i principi esposti dal Consiglio di Stato in alcune decisioni prese dalla Sezione IV e in adunanza plenaria, ha ordinato agli uffici di interpretare l'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in maniera del tutto diversa da quella finora eseguita.

La differenza è sostanziale e l'applicazione di tali nuovi criteri porterà un notevole aggravio all'Erario valutabile a decine e forse a centinaia di miliardi.

La nuova interpretazione riguarda l'applicazione dei limiti prescritti dall'articolo 28 sulle somme poste a base degli indennizzi (prezzi vigenti al 30 giugno 1943) e non, come sempre fatto finora, sulle somme da liquidarsi risultanti dalle somme base moltiplicate i coefficienti di maggiorazione cinque, otto, quindici.

Tale nuova interpretazione, che sembra sufficientemente legittima alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato, acquista quella importanza che ha se si esamina in correlazione con l'altra interpretazione data finora dall'Amministrazione per quanto riguarda un altro importante elemento di valutazione e cioè la suddivisione in singoli cespiti dei beni

indicati alle lettere B, C, D, dell'articolo 4 della stessa legge.

Infatti l'Amministrazione ha sempre ritenuto opportuno, nel liquidare gli indennizzi previsti dall'articolo 28, primo comma, estendere ad essi il concetto di « riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite » previsto dall'articolo stesso al secondo comma a proposito del contributo. Di tale criterio interpretativo ne rese partecipe gli uffici dipendenti con la circolare n. 70 del 7 febbraio 1956 della Direzione generale dei danni di guerra.

L'applicazione di un siffatto criterio, è servita fino ad ora ad attenuare i rigori dell'interpretazione restrittiva adottata dagli uffici liquidatori con l'applicazione dei limiti sulle somme da liquidarsi e non sulle somme basi come disposto recentemente.

Ampliati, come si è detto, questo criteri restrittivi e in misura notevole. È ora opportuno che si pronunci il legislatore in merito alla legittimità della estensione che opera la pubblica amministrazione nella suddetta divisione in distinti cespiti nei casi di liquidazione di indennizzi. Si ritiene opportuno riassumere le deliberazioni prese in proposito dalla Corte dei conti. Deliberazione n. 90 del 4 aprile 1957.

L'Ufficio controllo atti del Ministero del tesoro con rilievo del 9 febbraio 1957 contestava la regolarità della suddivisione in cespiti effettuata dall'Amministrazione, osservando che il riferimento al singolo cespite viene fatto dal legislatore soltanto ai fini della corresponsione del « contributo » e non ai fini « dell'indennizzo ». Si richiamava in proposito appunto all'articolo 28 della citata legge che, sancendo i limiti applicabili alle somme da erogare, nel primo comma, che prevede la liquidazione dell'indennizzo, accenna all'entità del danno e cioè al danno considerato nella sua totalità, prescindendo dal riferimento ad uno o più cespiti; nel secondo comma, invece, ove si prevede la corresponsione del contributo, rinvia per la valutazione dell'opera di ripristino, riparazione o ricostruzione, al singolo cespite.

La Corte in sezione di controllo, dopo aver esposto come sopra i motivi ai quali si ispirava detto rilievo, pone in evidenza che per cespite debba intendersi quello specificamente elencato alle lettere *B, C, D* dell'articolo 4, cui fa riferimento l'articolo 28, e non quello secondo la dizione comune e generica di « un insieme di beni di natura anche omogenea costituente unità a sé stante dal punto di vista funzionale economico e giuridico ».

Premesso ciò, assume essere evidente che il concetto di liquidazione per ogni singolo cespite sia utilizzabile anche in sede di applicazione del primo comma dell'articolo 28 giacché esso (concetto) ivi esplicitamente assunto è nel successivo comma meglio specificato, con una espressione che si adegua alla finalità del contributo il quale non assolve, come l'indennizzo, la funzione di mera reintegrazione del patrimonio del danneggiato tendendo soprattutto ad agevolare la ripresa produttiva del bene distrutto, per un prevalente interesse di carattere generale di incremento del reddito nazionale. Questo concetto come si vede piuttosto involuto, l'Amministrazione l'ha inteso confermato nella successiva deliberazione n. 102 del 26 giugno 1957, per altra specie, nella quale la Corte dei conti, dopo aver affermato in difformità di quanto esposto nella precedente deliberazione che per cespiti doveva intendersi un insieme di beni costituenti unità a sé stante per unicità organica dei beni, autonomia giuridico-economica, destinazione funzionale e autonoma, autonomia del reddito, assume *per incidens* che tale diverso concetto di cespiti doveva essere adottato così nel caso di contributo come

quello di indennizzo. A tale decisione si sono sempre ispirate le liquidazioni operate dall'Amministrazione, benché sia evidente come i concetti esposti dalla Corte dei conti siano stati affatto chiari e convincenti.

Ora, a parere del proponente il pensiero del legislatore è invece ben chiaro e non può essere che quello di differenziare nettamente i due sistemi di indennizzo e di contributo per cui, il primo riveste il carattere di reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, quindi, contribuisce in senso lato alla ricostruzione del patrimonio nazionale mentre il secondo ha lo scopo diretto e immediato di ricostruire i beni distrutti nella loro forma operativa e immediatamente disponibili per la produzione. Con il nuovo criterio di applicazione dei limiti posti dall'articolo 28 e lasciando inalterato il criterio di interpretazione estensivo della liquidazione per cespiti per gli indennizzi così come la legge indica per i contributi, si è praticamente svuotato di contenuto il concetto di limite imposto dal primo comma, per cui alla Direzione generale è dato disporre, come già disposto, liquidazioni di miliardi per un unico cantiere imprenditoriale suddiviso in più cespiti. Poiché con i nuovi criteri sul calcolo dei limiti per la liquidazione, il limite massimo degli indennizzi si è spostato da lire 10.416.666 a lire 156.249.990, limite che si ritiene sufficientemente elevato e rispondente allo scopo di reintegrare in una certa misura il patrimonio del danneggiato e alla finalità della legge per quanto riguarda la ricostruzione di valori finanziari investiti nelle industrie e nei commerci (per altro circostanza questa notevolmente attenuata da tempo trascorso e dagli eventi economici verificatisi), si ritiene che gli indennizzi stessi debbano essere corrisposti commisurandoli all'entità globale dei danni subiti dall'interessato senza la possibilità di alcuna « suddivisione in cespiti » da operarsi esclusivamente in materia di contributi.

Una interpretazione autentica della legge derimerà ogni controversia su tale argomento dissipando ogni dubbio dell'Amministrazione liquidatrice e praticamente servirà a contenere le spese da disporsi per detti indennizzi nonché a porre una remora alle richieste di riquidazione degli indennizzi finora corrisposti (per i quali si è molto largheggiato nella suddivisione in cespiti) richieste che quasi certamente saranno avanzate dagli interessati (si tratta di cifre sempre nell'ordine di miliardi).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

« La suddivisione in singoli cespiti dei danni subiti, prevista dal comma precedente, non può essere estesa ai casi di liquidazione di indennizzo previsto dal primo comma ».